

contro in tutte le altre pene afflittive, e pecuniarie, volute dalli Capitoli del Dazio; a di cui preservazione si ordina, che anco li Compratori e Venditori di detti Vini, ed Aceti debbano essi pure denunciare li rispettivi Contratti in pena di doppio Dazio.

„ VII. Quelli poi, che si facessero arditi di esercitar Osteria, Magazzen o Bettola, senza l'osservanza di tutte le condizioni prescritte nell'altro Proclama 23. Luglio 1776., che si riconferma in ogni sua parte, anco circa li Cittadini, e Benestanti, cadranno nella pena di Ducati 50., ed altre a norma delle circostanze, che saranno riconosciute dalla Regia Intendenza Provinciale, la quale ad ogni richiesta delli Bancali dell'Arte degli Osti per li rispettivi loro riguardi, farà irremissibilmente levare la detta pena, oltre il trasporto del Vino da distribuire in carità a qualche povero Pio Luogo.

„ VIII. E perchè, a tenor del Decreto del Senato 9. Settembre 1782., quelle persone frà Cittadini, e Benestanti esercanti il Diritto della Vendita del Vino al Minuto, e che pagano all'Ingrosso li due Dazj Vino a Spina, ed Accordo non soffrano l'aggravio, anche sulla porzione del Vino introdotto per loro consumo, non soggetto alli Dazj medesimi, resta

„ con-